

FONDOPROFESSIONI

REGOLAMENTO

Articolo 1

Funzionamento del Fondo

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle Aziende, denominato FONDOPROFESSIONI e degli attuali quattro Comitati di area: area economico contabile - area giuridica - area tecnica - area sanitaria e sociale.
2. Gli Studi Professionali e le Aziende che aderiscono al Fondo versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art. 118 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n.289.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate- con evidenza separata in riferimento a ciascuna area -in un apposito conto corrente intestato a " FONDOPROFESSIONI", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
4. Per le spese relative al funzionamento del Fondo e dei Comitati d'area, nonché per il finanziamento di progetti di tipo trasversale del Fondo risultanti dal bilancio preventivo, si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, comunque non superiore complessivamente al 5% delle risorse stesse. Tali risorse vengono contabilizzate in apposito conto corrente bancario intestato a " FONDOPROFESSIONI - Spese per funzionamento e progetti trasversali del Fondo", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Articolo 2

Direttore

1. La responsabilità operativa dell'Associazione è affidata al Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa del Fondo.

In particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;
- predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnicoeconomico che evidenzia le attività svolte;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, anche in riferimento all'attività dei singoli Comitati d'area, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 3

Attività del Fondo

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia - secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali di e tra Studi Professionali e di e tra Aziende, concordati tra le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto. Nell'ambito delle attività dell'Associazione, da realizzare soprattutto mediante i Comitati d'area di cui all'art.4, vengono evidenziate tra le altre le seguenti:

- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse delle rispettive aree, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti e comunque propedeutiche ai piani formativi;
- promuovere e finanziare attività di ricerca e studio su tematiche di particolare rilevanza per le singole aree ovvero di interesse comune;
- favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando la formazione volta alla realizzazione di azioni positive;
- promuovere interventi formativi sulla sicurezza per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 4

Comitati d'area

1. Nell'ambito della struttura del Fondo, ciascuno dei quattro Comitati d'area è composto pariteticamente da 6 membri aventi specifiche competenze in materia di formazione: tre designati dalle Organizzazioni datoriali e tre dalle Organizzazioni sindacali. Uno dei tre componenti di parte datoriale viene designato dal Comitato (con la maggioranza semplice dei componenti) come coordinatore del Comitato d'area.
2. Il Comitato d'area dura in carica tre anni e i relativi componenti sono riconfermabili consecutivamente solo per un ulteriore triennio.
3. A ciascun Comitato d'area vengono demandate tra l'altro le seguenti funzioni:
 - l'attribuzione delle risorse corrisposte al Fondo dagli Studi Professionali appartenenti alla rispettiva area e dalle Aziende, salvo la quota percentuale da riservare al funzionamento e alle attività di tipo trasversale dell'Associazione, secondo le

finalità stabilite dallo Statuto;

- la definizione delle iniziative da assumere per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi dell'Assemblea;
- la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire agli Studi Professionali ed alle Aziende, necessarie per l'approvazione dei progetti;
- l'esame conclusivo e la valutazione delle richieste di finanziamento (per i progetti formativi, ecc.) relative alle risorse del comparto;
- ogni altra funzione demandata ai Comitati d'area dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato d'area è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno, da recapitare almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

5. Le riunioni del Comitato d'area sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

6. Le decisioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore e da un altro componente con funzioni di Segretario.

7. Ciascun Comitato d'area si articola su base territoriale, avvalendosi, laddove esistenti, degli Enti bilaterali ovvero di altre strutture costituite dalle Parti, per la raccolta e valutazione dei progetti, nonché la proposta di linee programmatiche dello specifico territoriale.

Articolo 5

Procedura di finanziamento

1. Il Fondo provvede a fornire agli Studi Professionali e alle Aziende ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati d'area.

2. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dagli Studi Professionali e dalle Aziende al Fondo, presso la sede sociale, con Raccomandata A.R. o mediante consegna a mano documentata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l'ordine di arrivo. I progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o indicazioni fornite dal Fondo e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del progetto.

3. L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta. Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.

4. Il progetto presentato viene infine esaminato dal Comitato d'area che ne propone l'approvazione, o il rigetto del finanziamento, con apposito verbale al Direttore.

5. Il Direttore, sulla base della proposta del Comitato d'area, autorizza, o meno, lo Studio a realizzare l'intervento formativo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i progetti per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione.

7. Gli Studi Professionali e le Aziende che inoltrano i progetti formativi ammessi al finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'attività formativa predispongono un rendiconto del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto. L'erogazione dei finanziamenti previsti da parte dell'Associazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto.

8. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, la regolamentazione della procedura riguardante: valutazione, termini, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto.

9. Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti le singole aree, con esclusione quindi delle attività di tipo trasversale richiamate all'art. 1, viene attribuita a ciascun Comitato d'area una quota parte totale non superiore al 95% delle risorse finanziarie assegnate annualmente all'Associazione in riferimento percentuale agli Studi Professionali e alle Aziende della rispettiva area.

10. Di tale percentuale, nell'ambito di ciascuna area, una quota non superiore al 3% viene messa a disposizione per finanziare progetti che, privilegiando scelte di solidarietà, siano finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio settoriale.

Articolo 6

Articolazioni territoriali

Il Fondo si può articolare a livello territoriale così come previsto dall'art. 118 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 18 della L. 298/2002, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Avvio del Fondo

1. Il Fondo avrà una fase di avvio, che va dall'assegnazione delle risorse di cui all'art. 118 comma 10 e 12 lettera b della L. 388/2000 come modificato dall'art. 48 della L. 27.12.2002, n. 289, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fino allo scadere del primo esercizio finanziario successivo alla data di assegnazione.

2. Per operare durante questa fase il Consiglio di Amministrazione redigerà un piano di utilizzo delle risorse assegnate dal Decreto Ministeriale, che tenga conto della necessità che il Fondo si doti delle attrezzature e professionalità idonee allo svolgimento dei compiti ad esso riconosciuti dall'art. 118 L. 388/2000, nel rispetto dei criteri stabiliti nel decreto

Ministeriale di assegnazione dei fondi.

Articolo 8

Monitoraggio

- 1 Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.
2. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate e revocare, anche su invito del Ministero del Lavoro, il finanziamento attribuito.

Articolo 9

Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea del Fondo.
2. Le modifiche saranno sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 117 della L. 388/2000 e successive modificazioni.